

Allegato A)

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI TRE CO-HOUSING TEMPORANEI SOCIO SANITARI E DI ACCOMPAGNAMENTO VERSO PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MARGINALITÀ SOCIALE PER IL PERIODO 01/05/2022 – 30/04/2025.

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 - FINALITA' E OBIETTIVI
- ART. 4 - DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI CO-HOUSING
- ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO
- ART. 6 - CORRISPETTIVO
- ART. 7 - PERSONALE
- ART. 8 - CAUZIONE CONTRATTUALE
- ART. 9 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
- ART. 10 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
- ART. 11 - SUBAPPALTO
- ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
- ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
- ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Affidamento della gestione di strutture di assistenza abitativa temporanea rivolta a persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale, per complessivi 12 posti. Gli interventi di cui al presente bando fanno parte della “filiera dell'abitare”, ovvero la rete dei servizi e degli interventi che i servizi socio sanitari dell'Unione Tresinaro Secchia, in collaborazione con il terzo settore, mette in campo per le emergenze abitative.

Le strutture oggetto del presente bando sono le seguenti:

- 1 **co-housing femminile** per donne sole a grave rischio di marginalità sociale, massimo 4 posti;
- 2 **co-housing maschili** per uomini soli a grave rischio di marginalità sociale, massimo complessivi 8 posti.

Dal punto di vista tecnico e metodologico trovano cornice di riferimento nelle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia – 5 Novembre 2015, che auspica un “approccio a gradini” ovvero una successione di interventi propedeutici uno all'altro, dalla prima accoglienza al reinserimento sociale con forte orientamento educativo e personalizzato. All'interno della filiera, rispetto ai percorsi di aggancio, valutazione, presa in carico, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, gli alloggi del presente bando si collocano in piena fase riabilitativa e di reinserimento sociale, fino all'uscita della filiera. Non sono strutture di pronta accoglienza per situazioni sconosciute e prive di valutazione preliminare. Il Servizio Sociale Unificato dell'Unione Tresinaro Secchia per rispondere al bisogno di più immediata accessibilità attiva altre progettazioni non oggetto del presente bando.

Per l'ambito dell'Unione Tresinaro Secchia il progetto oggetto del presente bando beneficia di una prima fase di positiva sperimentazione, già avvenuta nel triennio precedente che è patrimonio di competenze che il sistema del welfare locale riconosce e valorizza.

I tre gli alloggi hanno carattere di forte integrazione socio sanitaria e sono frutto di coprogettazione locale fra sociale sanitario, di buone pratiche e proficue collaborazioni anche con il mondo del volontariato e terzo settore.

Art. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

I servizi oggetto del presente capitolato di gara fanno riferimento alla normativa specifica del settore sociale:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/00);
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328”);
- LR 2/03 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Linee di indirizzo per la grave marginalità adulta in Italia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Novembre 2015;
- Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e Ordinanze ministeriali in particolare la Circolare 1/2020 del 27/03/2020 “Sistema dei Servizi Sociali- emergenza coronavirus” che evidenzia come i senza fissa dimora e la povertà estrema siano un ambito di intervento particolarmente critico, su cui i territori devono valutare eventuali potenziamenti;
- scheda progetto 42 “contrasto alle diseguaglianze e alla crisi economica COVID 19 accoglienza immediata di persone senza casa” del programma annuale 2020 dei piani per la salute e il benessere sociale denominata “contrasto alla diseguaglianza e alla crisi economica covid 19 – accoglienza di persone senza casa”
- Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023;
- Piano nazionale povertà 2021 -2023 degli interventi e dei servizi sociali di contrasto alla povertà;
- *PrInS* – progetti Intervento Sociale per la realizzazione di interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità.

Art. 3 - FINALITÀ E OBIETTIVI

Gestione di tre co-housing socio sanitari per il disagio adulto nel territorio dell'UTS.

Gli alloggi rispondono ai bisogni abitativi di utenti fragili e con grave marginalità sociale del territorio, offrendo la possibilità di vivere per un medio periodo in un contesto abitativo in condivisione per favorire l'arricchimento di competenze relazionali, domestiche e di cura di se, utili a una più piena autonomia personale.

Art. 4 - DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI DI CO-HOUSING

Il progetto si sostanzia nella gestione di tre co-housing temporanei, due destinati a uomini soli, fino a un massimo di 8 persone e uno femminile destinato ad accogliere fino a un massimo di 4 donne.

Interventi educativi

Obiettivo primario e strategico del progetto è la riabilitazione sociale degli interessati con progetti personalizzati. I progetti possono prevedere l'adesione a progetti di reinserimento lavorativo, il consolidamento della capacità di cura di sé, la valorizzazione delle risorse personali, la ricostruzione di legami sociali significativi. Gli assegnatari, pur avendo un contingente problema abitativo devono possedere adeguati livelli di autonomia rispetto alla cura della persona, alla capacità di spostamento, la gestione del denaro.

La rete dei servizi socio sanitari, SSU, CSM, SerDp, identifica i candidati. La valutazione all'idoneità all'ingresso avverrà in equipe integrata e multidisciplinare di cui l'aggiudicatario è parte integrante. La

stessa equipe si configura come applicazione operativa nel territorio dell'UTS della modalità di lavoro dell'asse habitat del BUDGET DI SALUTE. L'equipe, si incontra a cadenza mensile, predispone e attua i progetti personalizzati, ne monitora l'andamento. L'appartamento femminile a utenza di disagio sociale e/o disagio psichico prevede l'intervento diretto di minimo tre ore settimanali di operatori del budget di salute. Il servizio inviante mantiene la titolarità dei progetti individuali.

Sono candidabili ai co-housing socio sanitari coloro che possiedono:

- consapevolezza dei propri bisogni e motivazione a un progetto di autonomia;
- astinenza da sostanze, se soggetti con uso problematico, comunque non consumo di sostanze in appartamento;
- buona relazione con il servizio inviante

Il sostegno educativo, ha come obiettivo prioritario la gestione delle dinamiche interpersonali e collettive legate alla coabitazione. In particolare sarà punto di riferimento per la persona inserita rispetto alle problematiche legate alla abitazione.

Obiettivi principali del progetto sono:

- rafforzare le competenze domestiche. L'aggiudicatario avrà compito di monitorare che siano svolte correttamente e in buona condivisione le attività di pulizia della casa, predisposizione dei pasti, lavaggio indumenti, ecc; l'aggiudicatario verificherà che siano svolte con correttezza ed equità gli acquisti di generi di consumo ad uso condiviso (carta igienica, altri prodotti monouso, detersivi, piccoli utensili ecc...), l'aggiudicatario supporterà inoltre gli ospiti nella gestione delle incombenze abitative (es segnalare eventuali guasti o problemi manutentivi ad Acer)
- incentivare atteggiamenti imprenditivi e volti alla crescita dell'autonomia personale. L'aggiudicatario, accanto all'operatore inviante, solleciterà uno stile di vita attivo e responsabile, favorirà la conoscenza del territorio e delle sue opportunità di integrazione;
- valorizzare le capacità di vivere relazioni solidali di mutuo aiuto, anche in previsione di co-housing stabili, a basso impatto economico nella fase di uscita dal progetto.

L'insieme delle attività sopra descritte prevede l'impegno di personale educativo dell'aggiudicatario per una media di 20 ore settimanali dirette con l'utenza, con ampia flessibilità sui cohousing per rispondere ai bisogni reali del momento (es cura di nuovi ingressi o fasi critiche piuttosto che presidio più leggero in fasi di buon equilibrio). Il servizio è garantito per 52 settimane annue.

Accanto alle ordinarie attività educative svolte in modo programmato in piena autonomia professionale dagli educatori, è prevista la possibilità di attivazioni extra e per rispondere a bisogni imprevisti o transitori. Le attività educative programmate si svolgono in orario feriale. Anche le attività extra, si svolgono di norma in orario feriale e diurno, ogni qualvolta si rendesse necessario su richiesta del SSU o su iniziativa del referente di progetto individuato dalla ditta aggiudicatrice. Gli interventi in orario non feriale, non dovranno superare il numero di 3 accessi annuali per ogni appartamento.

Il totale di ore dirette, in co-housing previste per il periodo che va dal 01/05/22 – 30/04/25, è di ore n. 3.120, escluse le ore di equipe, coordinamento e formazione.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/05/2022 fino al 30/04/2025.

Alla scadenza naturale del contratto, ove ricorrono le condizioni di legge, l'ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), secondo quanto previsto all'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale disdetta anticipata dell'uno o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Art. 6 - CORRISPETTIVO

L'importo a base di gara è di **€ 96.900,00** per l'intera durata del contratto.

I costi sono così determinati:

- € 9.000,00 annuali per V Montanara per circa 7-8 ore settimanali;
- € 9.000,00 annuali per v. Beucci per 7-8 ore settimanali;

- € 4.300,00 per V. Kennedy per 3-4 ore settimanali;
- € 5.000,00 spese annuali di equipe, coordinamento, formazione condivisa
- € 5.000,00 media annuale di spese di gestione accessoria (a titolo esemplificativo possono ricondursi a: acquisto di un elettrodomestico, di un materasso, sostituzione oggetto di arredo deteriorato ecc, manutenzione ordinaria es. controllo annuale della caldaia o copia delle chiavi, sostituzione della lampadina ecc).

Art. 7 - PERSONALE

Le figure educative dovranno essere in possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:

- diploma universitario di educatore professionale, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni o titoli riconosciuti equipollenti;
- laurea in educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di educatore professionale) ai sensi del comma 2, art. 4, della legge 42/99 e del DPCM 26 luglio 2011 o titoli riconosciuti equipollenti; Possono inoltre continuare ad assicurare il ruolo di educatore gli operatori, anche privi dei titoli elencati in precedenza, che alla data di avvio del contratto in esito all'aggiudicazione svolgano le funzioni di educatore, a condizione che possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
- diploma di laurea con esperienza documentabile di almeno 36 mesi in ambito educativo nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari con particolare riferimento, e in ordine di priorità, alla dipendenza, al disagio psichico e alla povertà estrema;

La quantità di personale necessario allo svolgimento delle funzioni richieste, le qualifiche e l'esperienza, il modello organizzativo e gestionale nonché l'insieme delle differenziate competenze messe in campo, costituiranno parte integrante dell'offerta.

Art. 8 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il gestore dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; sono previste riduzioni del deposito cauzionale per le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 9 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Il gestore dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione ed aggiornamento del personale proprio addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

l'Unione Tresinaro Secchia si solleva da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, concessi con

il presente contratto. A tal fine il “Gestore” presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga).

Il Gestore esonerà l’Unione Tresinaro Secchia da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;

Qualora il Gestore nell’adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

Art. 11 - SUBAPPALTO

Il Gestore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di gestione.

Art. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il “Gestore” si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell’ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all’Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Unione Tresinaro Secchia, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell’erogazione del servizio.

In tal caso al gestore sarà addebitata una penale di € 100,00 per ogni giornata in cui dovessero protrarsi gli inadempimenti riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Art. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo,

registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del “Gestore”.

Art. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio Emilia.

Art. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Unione Tresinaro Secchia, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, informa il gestore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.